

## **Commissione Urbanistica**

della Federazione Interregionale Ordini A.P.P.C. del Piemonte e Valle d'Aosta

Primi contributi ed osservazioni al testo del DDL

***“Disposizioni per il governo sostenibile e la valorizzazione del territorio”***

Come già puntualmente dichiarato in occasione dell'incontro tenutosi con l'Assessore Carosso lo scorso 15 dicembre, il sistema ordinistico da noi rappresentato, che comprende le competenze professionali specifiche con responsabilità progettuale in materia di pianificazione, non può che esprimere un consapevole apprezzamento al lavoro svolto dagli uffici dell'Assessorato che, a distanza di parecchio tempo, consente di confrontarci con un testo organico di Riforma della disciplina del governo del territorio.

Per troppo tempo l'azione legislativa è stata indirizzata ad aggiornare con iniziative sporadiche e limitate in termini di efficacia, il “corpus” strutturale della nostra storica L.R. 56/77, legge in attuazione della quale è stato possibile dotare di una valida pianificazione urbanistica tutte le realtà comunali del Piemonte ma che, a distanza di oltre 45 anni dal suo “concepimento” presenta necessariamente criticità ed anacronismi da superare in presenza di un quadro socio-economico con percorsi di sviluppo e sostenibilità profondamente mutati.

Pertanto, riconosciuto in tal senso il coraggio virtuoso di una proposizione legislativa che voglia portare a sistema, innovando e semplificando, le disposizioni inerenti il “governo del territorio”, condiviso il percorso di confronto e di contributo che la nostra competenza può certamente apportare ad una miglior definizione dell'operatività della norma, ci dichiariamo da subito disponibili ed interessati a consolidare e proseguire attivamente in tempi anche brevi l'azione di affinamento e di migliore declinazione tecnico-operativa, accettando con entusiasmo la “sfida” di organica innovazione che il testo presentato contiene.

In questa prima fase di confronto, il contributo non può che essere ancora di carattere generale, di impostazione strategica dell'architettura del provvedimento, riferito a temi/capitoli che debbono trovare adeguata coerenza normativa per assicurare le migliori condizioni attuative sia procedurali che di elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione previsti: i contributi e le osservazioni più a carattere emendativo, riteniamo possano essere avanzate in una fase successiva del percorso stringente di confronto che ci auguriamo possa essere avviato nei prossimi mesi e per il quale ci rendiamo da subito disponibili mettendo a disposizione la nostra competenza tecnica diffusa e distribuita a recepire con esperienza le diverse sensibilità dei territori regionali.

Nelle pagine successive, con riferimento ai “grandi temi” affrontati e/o da affrontare nella nuova disciplina, sono pertanto riportati i primi contributi riferibili all'impostazione alla strategicità ed alla rilevanza giuridica dell'articolazione normativa.

Ci preme però innanzitutto evidenziare una proposta di vera e sostanziale innovazione tecnico/professionale contenuta nel testo che, come strutture ordinistiche regionali, abbiamo accolto con grande soddisfazione ed interesse per creare al più presto reali opportunità per il consolidamento sul territorio regionale di nuove figure e qualità tecnica.

Ci riferiamo alla dichiarata volontà di istituire e finanziare gli “**Uffici di Piano**” (art. 42): se tale articolazione di struttura non può che confermare la condivisa dimensione sovracomunale come ambito ideale di elaborazione delle scelte di natura strutturale e strategica per lo sviluppo del territorio, dall'altra presuppone una rilevante componente di “riforma” della stessa articolazione della pubblica amministrazione (a nostro avviso di portata degna di considerazione in sede di attuazione delle stesse strategie del PNRR) per la quale offriamo da subito tutta la nostra disponibilità collaborativa per poter finalizzare al meglio la composizione, la qualificazione e la formazione professionale, le modalità di reclutamento (anche con un rinnovato orientamento della stessa formazione universitaria).

Una scelta strategica di così rilevante responsabilità gestionale non può certamente essere demandata alle limitate disponibilità (sia in termini di risorse umane che finanziarie) dei Comuni e/o delle loro aggregazioni, tanto più a fronte di un compito (che condividiamo) assegnato dal comma 2 dello stesso articolo

*2. L'ufficio di piano svolge, altresì, la funzione di riferimento tecnico-amministrativo nei confronti degli enti territoriali sovraordinati.*

e che presuppone un ruolo esplicito nei confronti degli enti depositari della pianificazione di area vasta e regionale.

Le risorse destinate alla costituzione di tali strutture debbono pertanto essere adeguate e conseguentemente tarate in funzione della strategicità che tale rilevante innovazione può e deve comportare su tutto il territorio regionale: nuove assunzioni, tirocini, formazione, coinvolgimento del mercato professionale di competenza, in ogni caso dobbiamo riferirci a figure con adeguata formazione (da riferire in prima battuta all'attuale declinazione dell'art. 79 LR 56/77), per le quali i contributi previsti dall'art. 60 vanno senza dubbio integrati, ritenendo l'importo oggi indicato solo ed esclusivamente un primo segnale da consolidare adeguatamente.

*(... ad oggi il PTR prevede 33 AIT articolati in circa 200 sub-ambiti territoriali: prevedendo ottimisticamente la conferma e l'avvio coerente dei PUI possono essere stimati non meno di 200 Uffici di Piano da implementare ...).*

In virtù di tale condivisa strategicità ci rendiamo da subito disponibili per una condivisa elaborazione dei contenuti del Provvedimento attuativo (DGR) previsto al comma 3 dell'art. 42: la definizione di tale provvedimento è quanto mai necessaria con un percorso contestuale alla fase di affinamento dello stesso testo legislativo.

Un'ulteriore considerazione a nostro avviso pregiudiziale per la valutazione complessiva del testo dell'articolato come proposto riguarda la “tecnica legislativa” che viene avanzata: se da un lato la declinazione dell'articolato (in alcune sue statuizioni, non tutte) pare orientata quasi a definire una legge di principi e/o indirizzi improntata a flessibilità e snellezza, dall'altra il rimando a ben 20 “**Provvedimenti Attuativi**” (16 DGR e 4 Regolamenti) pare decisamente eccessivo e non condivisibile qualora la mancata promulgazione degli stessi inibisca l'entrata a regime del nuovo sistema di governo del territorio proposto (si veda art. 61).

Risulta comprensibile che alcune specifiche disposizioni operative possano essere demandate a provvedimenti puntuali con iter approvativi più snelli di quanto attenga ad un testo di natura legislativa, ma al contempo riteniamo:

- che per tutti i criteri, gli indirizzi, le metodologie, disposizioni, procedure, regolamenti e modalità operative sia opportuno, utile ed indispensabile una loro proposizione/definizione in termini almeno contestuali alla nuova Legge Regionale (con un percorso di elaborazione condivisa avviato da subito per il quale ci dichiariamo pronti e disponibili);
- che alcuni dei contenuti dei Provvedimenti debbano assolutamente trovare accoglienza nel testo legislativo in quanto elementi procedurali e/o di contenuto strategico di natura “strutturale” per l’impianto e l’operatività stessa della legge (*si veda oltre in Sezione dedicata ai “Provvedimenti Attuativi”*);
- che alcuni dei contenuti dei 20 Provvedimenti richiamati nell’elenco consegnato possano essere adeguatamente coordinati/integrati in un unico atto a fronte dell’omogeneità o delle interrelazioni tecniche oggetto di approfondimento (con una prima ipotesi suggerita di seguito *in Sezione dedicata ai “Provvedimenti Attuativi”*).

## Il Consumo di Suolo

La necessità del superamento dell'attuale (troppo spesso discrezionale) applicazione dei contenuti dell'art. 31 NTA PTR, da tempo ci ha portato a richiedere che il tema debba ritrovare la sua giusta collocazione all'interno del quadro normativo di riferimento, superando il mero approccio di natura quantitativa, che rischia di premiare i Comuni non virtuosi, per giungere a una visione maggiormente orientata alla qualità degli interventi di trasformazione.

In questa direzione l'affinamento dei contenuti in materia proposti dal DDL deve senza dubbio ritrovare un contestuale "allineamento" sia di natura definitoria che di limitazione, con i provvedimenti nazionali in via di definizione che in più occasioni si sono mostrati non propriamente coerenti con le iniziative assunte a livello regionale.

In ogni caso si evidenzia la necessità "tecnica" anche solo per una efficace attuazione di quanto esposto nell'articolato, di un migliore coordinamento/raccordo tra le diverse e non proprio congruenti modalità di rappresentazione del CSU; si citano ad esempio:

- ✓ comma 7, art. 14: *"Ai fini dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, le soglie di cui al comma 4 sono calcolate sulla base della superficie urbanizzata comunale rilevata dal primo monitoraggio regionale del 2013"*. (approccio tecnicamente non condivisibile, non solo per come è "approssimato" il CSU nello *Shapefile* regionale ma anche perché si rischia di utilizzare a regime un dato rilevato oltre un decennio prima ...!!);
- ✓ comma 2, art. 15: *"Il modello di analisi e monitoraggio, nonché le definizioni e gli indici di rappresentazione del fenomeno sono stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento ...."*
- ✓ comma 1, lett n), art. 35: *"l'individuazione del territorio urbanizzato sulla base della perimetrazione regionale, ai fini del contenimento e del monitoraggio del consumo di suolo"*

E' evidente che se l'"uso razionale del suolo" con l'obiettivo di saldo "0" al 2050 è obiettivo strategico e dirimente per la stessa pianificazione di scala locale, le modalità di rappresentazione e di valutazione debbono essere univoche e soprattutto riferite all'effettivo stato di fatto del contesto territoriale di riferimento e non "interpretate" da un software come attualmente illustrato dal "*monitoraggio 2013*" (e come più volte evidenziato in sede di redazione degli strumenti urbanistici ove risulta ad es. sempre più marcata la differenza tra impronta CSU 2013 e perimetrazione del centro e dei nuclei abitati).

## La Rigenerazione Urbana

In parte si ribadisce quanto già riportato in precedenza per quanto riguarda il necessario “allineamento” ad eventuali provvedimenti legislativi nazionali in via di definizione (sia di natura programmatica, sia di natura giuridica per quanto concerne la “pubblica utilità” assegnata agli interventi di rigenerazione, da ultimo testo unificato nazionale “*Giovannini*”).

Trattasi del paradigma fondamentale per l’azione pianificatoria dei prossimi anni proprio a fronte della condivisa e stringente limitazione al consumo di aree libere: in tale direzione il testo proposto è piuttosto “timido” nell’affrontare il tema mancando a nostro avviso in maniera preoccupante l’obiettivo di “portare a sistema” anche le disposizioni già oggi vigenti in Regione Piemonte.

Se infatti la LR 16/2018 è esplicitamente riferita a strumenti urbanistici di antica formazione (i “piani vigenti” che assegnano specifici e limitati “tipi di intervento”) non si comprende perché il testo dell’articolato proposto, riferito a Piani futuri di nuova generazione, non riconduca (sviluppando ed approfondendo) i contenuti incentivanti della LR 16/2018 all’interno delle disposizioni specifiche dettate per la “rigenerazione”, mantenendo persino in vita la Variante “art. 12 LR 16/2018” (comma 5, art. 55) che in tal senso non troverebbe alcun raccordo/coerenza con gli “Ambiti di riuso e rigenerazione” posti in capo alla componente operativa dei PUI / PUC.

Una nuova legge di governo del territorio non può esimersi dal portare a sistema all’interno degli strumenti di pianificazione proposti disposizioni specifiche all’oggi previste per “derogare” strumenti vetusti: le nuove regole debbono guardare avanti senza indugio alcuno (conseguentemente la stessa LR 16/2018 dovrà essere inserita tra le abrogazioni previste).

## Il sistema della Pianificazione

In linea generale si ritiene condivisibile il sistema proposto con i livelli regionale / area vasta / sovracomunale (residuo comunale).

Un approfondimento va però condotto per le specifiche “competenze” di merito ad evitare possibili conflittualità e/o sovrapposizioni pianificatorie: gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) ed in particolare la ripartizione per sub-Ambiti, strategici per la conseguente attuazione tramite i PUI viene più volte descritta/assegnata sia al livello regionale che a quello di “area vasta”, in alcuni casi si richiamano “criteri” per il livello regionale con il compito di precisa individuazione per quello provinciale o metropolitano (artt. 4, 28, 35 ...).

Riteniamo quanto mai necessaria una chiarezza per univocità di azione / competenza, anche con riferimento ai compiti di sviluppo ed indirizzo “urbanistico” che, a nostro avviso impropriamente, vengono anche assegnati al PPR (comma 4, lett f., art. 29).

Il rafforzamento del ruolo del Piano d'Area Vasta (Provincia o Città metropolitana) deve ritrovare un'adeguata iniziativa di strutturazione in particolare degli apparati provinciali che con l'attivazione a regime degli “uffici di Piano” di livello sovracomunale può trovare un'adeguata risposta alla carenza di risorse tecniche interne.

Già si è detto circa la condivisione strategica dei contenuti del comma 2 art. 5

*La dimensione sovra comunale rappresenta l'ambito ideale di concertazione delle scelte di natura strutturale e strategica per lo sviluppo del territorio*

Si rileva però una non sufficiente azione incentivante alla necessaria redazione dei PUI in alternativa ai PUC: le uniche “agevolazioni” disposte per i PUI sono da ritrovare in limiti meno “stringenti” per il consumo di suolo (art. 14, comma 6) o nei contributi e nel sostegno finanziario previsto all'art. 60.

Si ritiene in tal senso doverosa un'iniziativa di ulteriore declinazione di incentivi/agevolazioni volte ad indirizzare le comunità locali verso una modalità sovracomunale di governo del territorio (ad es. introducendo già nel corpus normativo perlomeno alcuni criteri oggetto della “perequazione territoriale” in materia di distribuzione e ricaduta sul territorio della fiscalità di riferimento oneri urbanizzazione/IMU..).

Come più volte ribadito sosteniamo la validità originale dell'istituto della “Copianificazione” nel significato autentico di quanto ora riproposto al comma 1 art. 45: “...è caratterizzata da un rapporto orizzontale, secondo principi di sussidiarietà, trasparenza e leale collaborazione.”

Ma ad evitare lo scadimento intervenuto negli ultimi anni ove è venuto meno la prevista attività di confronto e dialogo (con pareri il più delle volte non coordinati e dichiarati sostanzialmente come prescrittivi da ciascun Ente presente in Conferenza) riteniamo sia quanto mai necessario declinare ed articolare più puntualmente il principio esplicitato al comma 2 dello stesso articolo

*I soggetti di cui all'articolo 4 partecipano al procedimento di copianificazione e valutazione per esprimere la volontà dell'amministrazione, ciascuno dei quali nell'ambito della conferenza si esprime sulle materie di propria competenza e valuta le proposte dell'amministrazione proponente nel rispetto sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, valutando collegialmente la proposta anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in conferenza da parte di tutti i partecipanti.*

In questa direzione, come già rappresentato in occasione dell'incontro tenutosi con l'Assessore lo scorso 15 dicembre, occorre avviare quanto prima un'iniziativa di “taratura dei linguaggi” in particolare con soggetti quali ARPA e Soprintendenze/MIC, di più recente frequentazione delle procedure di formazione ed approvazione della strumentazione.

## **Varianti, coerenza e conformità**

Pur sottolineando come il “mercato professionale” delle Varianti Parziali sia all’oggi quello più rilevante per i nostri iscritti, prendiamo atto positivamente della “unicità procedurale” delle iniziative di Variante dello strumento urbanistico (PUI/PUC) a fronte della dichiarata maggiore flessibilità attuativa disposta in attuazione dei Piani sovraordinati che dovrebbe consentire a livello locale una più efficace azione di valutazione/accoglimento di interventi compatibili e/o configurati (comma 3 art. 38: *“La disciplina dei piani è progettata secondo gli obiettivi definiti a scala di ZO o di AIT e resa flessibile definendo gli usi del territorio e i parametri urbanistici modulabili in coerenza con le invarianti definite dal livello di PTGM e PTCP, ....”*

In questa direzione è però quanto mai necessario superare l’attuale rigida formulazione dell’articolato che il più delle volte si riferisce alla “conformità” con lo strumento di livello sovraordinato (comma 1 art. 35, comma 2 art. 38 ...).

Se bene abbiamo interpretato l’impianto e le scelte strategiche innovative del DDL la “conformità” (prescrittivamente non “negoziabile”) deve necessariamente essere sostituita con la “coerenza”, verifica e valutazione della contestualizzazione delle scelte sovraordinate tecnicamente esplicitata e motivata.

In caso contrario tutto il sistema proposto si “irrigidisce” facendo comunque venir meno quelle condizioni per la definizione di *“criteri e i limiti entro i quali i piani di livello subordinato possono operare senza che sia necessario procedere a variare il Piano sovraordinato”*

## **Il dimensionamento del Piano, la c.d. “ragioneria urbanistica”**

In argomento auspichiamo un deciso e puntuale confronto ed approfondimento tecnico/disciplinare indirizzato a “modernizzare” istituti e modalità di approccio che assumano sempre più la qualificazione prestazionale dei parametri di riferimento a scapito di quella rigidamente quantitativa.

In ogni caso, sin d’ora, ci pare doveroso evidenziare la non condivisione della semplice riproposizione del valore (mc/abitante) per il dimensionamento della capacità insediativa di Piano (e conseguentemente del “carico urbanistico”) storicamente consolidato nella LR 56/77: occorre senza alcun dubbio diversificare tale parametro in funzione dei contesti territoriali di riferimento soprattutto per i piccoli Comuni ove i rilievi condotti recentemente, nonché gli stessi dati ISTAT, evidenziano quasi sempre valori raddoppiati rispetto al dato di 90 mc/ab ancora proposto.

Si segnala inoltre che le “dotazioni minime aggiuntive” previste al comma 11 art. 19 (“La città pubblica”), qualora non adeguatamente contestualizzate in sede di declinazione della pianificazione a scala locale, possono risultare anche sovradimensionate per la gestione di estese quantità di sedimi da dismettere in aree a volte esterne o distanti dai centri abitati (ad esempio tutte le attività economiche produttive con particolare riferimento all’incremento proposto per le destinazioni logistiche di norma con più ridotti carichi urbanistici ..).

## **Strutturale/operativo, configurativo/conformativo, termini di validità**

Pur apprezzando l'articolazione del piano di livello locale in componente "strutturale" ed "operativa", rilevata la non distinta proceduralizzazione delle due componenti che di conseguenza parrebbero risultare esclusivamente caratterizzazioni definitorie dei contenuti complessivi di Piano, ci pare doveroso uno specifico approfondimento nel merito:

- ✓ rapporto tra componente strutturale ed operativa e natura configurativa/conformativa delle rispettive disposizioni, in quanto nell'attuale scrittura, anche la componente strutturale contiene certamente disposizioni di natura conformativa;
- ✓ da valutare l'opportunità di inserimento esclusivamente di natura configurativo nella componente strutturale di "aree libere" (anche a conferma di previsioni non attuate) che possano trovare piena attuazione conformativa con una nuova fattispecie di "variante/non variante" (ex comma 12, art. 17 LR 56/77 smi) mediante la quale recepire nella componente operativa la piena attuazione delle trasformazioni previste, alla sola condizione che siano rispettati i limiti di consumo di suolo di cui all'art. 14;
- ✓ al riguardo da specificare meglio se la "conformazione" delle aree libere è affidata esclusivamente all'attuazione dei Piani Attuativi o deriva comunque dalla componente operativa (comma 2, art. 40).

Quanto sopra sinteticamente elencato assume rilevanza strategica per la gestione tecnico/amministrativa a livello comunale soprattutto per le conseguenze di applicazione delle normative a carattere fiscale: al riguardo ci pare quanto mai opportuno e necessario esplicitare le relazioni giuridico-regolamentari ipotizzate per le disposizioni configurative e quelle conformative in riferimento (ad esempio all'art. 36, comma 2, LS 248/2006) all'esenzione dell'esigibilità impositiva a tutte quelle previsioni di natura esclusivamente configurativa inserite nella componente strutturale (costituite esclusivamente da indirizzi e direttive che devono essere osservate nella fase attuativa, da esentate ad es. dall'imposizione IMU).

Posto che il testo dell'articolato non prevede un limite di validità dello strumento della pianificazione locale (al contrario il PTR, i PTCP e il PGTM sono aggiornati almeno ogni 10 anni), ad evitare possibili impugnazioni dei contenuti dell'art. 48 circa i termini di validità delle previsioni per superfici libere e non attuate, potrebbe essere proposta la "validità decennale" anche del PUI/PUC specificando che le aree libere non attuate possono eventualmente essere riproposte nel Piano successivo a condizione che siano comunque rispettati i limiti di CSU di cui all'art. 14.

In ogni caso si richiede da subito lo stralcio del comma 3 dell'art. 48 ad evitare possibili fraintendimenti: non si tratta di iniziative a carattere espropriativo che presuppongano una limitazione all'utilizzo di un bene privato, bensì assegnazione di potenzialità edificatorie che attengono al mero potere discrezionale di conformazione degli usi del suolo posto in capo alle Amministrazioni Comunali (che non incide sulla "disponibilità" del bene in capo al privato).

## I Provvedimenti Attuativi

(con riferimento alla numerazione riportata nel prospetto di elencazione trasmesso in allegato al DDLR)

Come già evidenziato in precedenza, a fronte dell'eccessiva quantità dei Provvedimenti in argomento (20) ci è parso doveroso condurre uno specifico approfondimento finalizzato a:

- A. individuare quelli i cui contenuti a nostro avviso debbono necessariamente ritrovare idonea collocazione nell'articolato stesso della legge (componente "strutturale" della disciplina);
- B. individuare quelli i cui contenuti possono per similitudine essere accorpati/integrati in un unico Provvedimento attuativo (semplificazione della componente "operativa" della disciplina).

➤ Nell'elenco **sub. A** certamente sono ricompresi i seguenti:

- n° 7 Art. 21, comm1 3 e 4 "REG quantità / limiti / titolarità / tipologie territorio rurale";
- n° 11 Art. 30, comma 3, "DGR specificazione degli elaborati del PTR e PPR";
- n° 14 Art. 44, comma 4, "DGR procedimento approvazione strumenti attuativi";
- n° 16 Art. 46, comma 9, "REG procedure di adeguamento e aggiornamento dei piani";
- n° 19 Art. 51, comma 3, "DGR i limiti di applicazione e la gestione dei diritti edificatori"
- n° 20 Art. 51, comma 3, "REG formazione/approvazione progetti territoriali strategici"

Per quanto riguarda il n° 7, considerata l'importanza del tema nell'ambito di elaborazione di una procedura di pianificazione, per omogeneità di trattamento con la "città pubblica" e la "città privata", si ritiene che anche il territorio rurale debba essere direttamente disciplinato in legge. Per quanto concerne il n° 11, a parità di trattamento con il livello comunale, pare quanto mai opportuno disciplinare tale specificazione nel testo di legge.

I contenuti del n° 14, quanto mai strategici per la definizione conformativa dei diritti e delle trasformazioni del suolo non possono non essere chiaramente proceduralizzati se non dalla legge stessa.

Così come le stesse fattispecie di cui al n° 16 per l'effetto "a cascata" sul più complessivo sistema della pianificazione (efficacia e termini di validità delle previsioni) debbono essere declinate in legge.

I Provvedimenti di cui ai n° 19 e 20 sono riferiti ad articoli di legge ancora troppo "confusi" nell'attuale scrittura/portata regolamentare: pertanto una migliore esplicitazione e declinazione degli effetti di tali disposizione deve essere necessariamente riconosciuta "ab origine".

➤ Nell'elenco **sub. B** in prima battuta possono essere individuati :

- n° 1 e n° 12, DGR riguardanti i "sistemi informativi" e la "digitalizzazione dei piani", possono trovare un'efficace integrazione in un unico provvedimento di specificazione e finalizzazione ad es. dell'attuale progetto USC, accompagnato da una definizione della piattaforma / portale (certificato) regionale di riferimento;
- n° 2 e n° 4, unica DGR per integrare tutte le attività di monitoraggio previste;
- n° 5 e n° 6, unica DGR per integrare "funzioni degli ecosistemi" ed "infrastrutture verdi e blu" superando l'attuale formulazione di esclusivo riferimento (scala eccessivamente vasta) alla Carta della Natura regionale;
- n° 8 e n° 9 (forse anche n° 10) unica DGR che tratta a 360° gradi i contenuti, i monitoraggi e, perché no, le compensazioni, riferite alla procedura di VAS.

In accoglimento a tale nostra proposta come avanzata, i Provvedimenti Attuativi in assenza dei quali la Legge risulterebbe priva di efficacia operativa e da redigere/elaborare al più presto, si ridurrebbe a meno di una decina.

## I Sistemi Informativi e la condivisione delle informazioni

La nuova legge per il governo del territorio deve proporsi infine quale occasione “epocale” per portare a sistema con modalità condivise ed efficaci tutto il sistema delle “conoscenze” di riferimento, per modernizzare nel suo complesso non solo le modalità di elaborazione e conseguentemente “sistematizzazione” di tutti i contenuti degli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, ma anche e soprattutto per la “gestione” e la stessa “consultazione” di tali strumenti direttamente anche sui portali web comunali.

Al riguardo le esperienze virtuose già condotte per il progetto USC (Urbanistica Senza Carta), hanno chiaramente evidenziato come una procedura informatizzata condivisa di riferimento ed interoperabile possa ben proporsi, se adeguatamente finalizzata e strutturata, non solo quale strumento “interno” agli uffici regionali (istruttorie ...valutazioni, ricerche ..) bensì rappresentare una moderna e funzionale rappresentazione (anche formale e giuridicamente fondata) dei contenuti dello strumento urbanistico: in tale accezione semplificata in elaborazione a fronte della messa a disposizione del “quadro territoriale ed ambientale” certificato dagli Enti competenti (geoportale o altra piattaforma specifica da identificare ove far confluire tale “sistema della conoscenza” da non duplicare ma semplicemente contestualizzare).

Se tale sistema/modalità vorrà essere veramente implementato in attuazione delle innovazioni proposte dal DDL, i contenuti dell’art. 40 riferiti agli elaborati dei PUI e PUC debbono necessariamente essere profondamente ripensati: noi professionisti incaricati, lavorando in integrazione informatica con il sistema descritto (USC insegna), pur mantenendo la nostra autonomia creativa di carattere progettuale, consegneremo appositi “geopackage” aggiornati e strutturati che si proporranno essi stessi quale “strumento urbanistico” da deliberare e/o consultare (il problema della scala degli elaborati è in tal senso del tutto anacronistico ...!).

---

*A fronte di tutto quanto sopra esposto quale primo contributo nel merito di quanto proposto, siamo a richiedere che il percorso di confronto e definizione dei contenuti della nuova legge prosegua convintamente, rendendoci da subito disponibili ad attivare un tavolo di lavoro ed approfondimento tecnico per il quale la nostra competenza professionale espressa in rappresentanza degli Ordini locali, vuole essere messa proficuamente a disposizione.*